

**MIM**Ministero dell'Istruzione
e del Meritoin partnership with
Cambridge
English Qualifications**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****“ Villa Lina – Ritiro “****Scuola ad indirizzo musicale****Scuola dell'Infanzia – Primaria – Sec. Di I grado****CIRCOLARE N. 237**

XVI ISTITUTO COMPRENSIVO - "VILLA LINA - RITIRO"-MESSINA Prot. 0002998 del 19/03/2024 IV (Uscita)

Ai Docenti
Di Scuola Primaria e
Scuola secondaria di I grado
In servizio c/o l'IC Villa Lina –Ritiro
All'Albo on line

Oggetto: Adempimento dell'Obbligo Scolastico. Disposizioni del Dirigente Scolastico.

Al fine di rendere uniformi i criteri per i quali considerare giustificate le assenze degli alunni, si richiamano in questa sede le principali norme sull'obbligo scolastico, alla cui vigilanza la scrivente è tenuta per dovere d'ufficio.

In premessa si richiamano le specifiche normative:

Circolare Ministeriale n. 101/2010 che, all'art. 1, dispone che *“nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”*;

Decreto Ministeriale n. 139/2007, n. 139, art. 1, dove è statuito che *“L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

Legge n. 296/2006, n. 296, art. 1, c. 622 (Legge finanziaria per l'anno 2007) dove si precisa che *“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età”*.

Il Decreto Miur 13 dicembre 2001, n. 489, all'art. 2, disciplina specificamente la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La Legge 13 novembre 2023, n. 159, cosiddetta “Legge Caivano” introduce una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Non ultimo, importanti innovazioni sono intervenute alla luce delle normative sulle certificazioni mediche per la riammissione a scuola introdotte dalla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 (collegato al d.d.l. n. 476/2019), il cui art. 3 sancisce che l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica si applichi per assenze superiori ai 10 giorni.

Per i motivi sopra esposti si rende necessario stabilire quali siano i presupposti per ritenere quando un'assenza possa ritenersi giustificata anche in assenza di una certificazione medica a corredo.

In primo luogo va specificato che l'assenza deve essere giustificata contestualmente al rientro dell'alunno mediante esibizione di idoneo tagliando compilato in ogni sua parte, con data di assenza e data di



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



We prepare for
Cambridge
English Qualifications

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ Villa Lina – Ritiro “
Scuola ad indirizzo musicale
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Sec. Di I grado



compilazione del tagliando, firmato dal genitore ed esibito al docente della prima ora di lezione che lo visterà con firma leggibile e provvederà nell'immediato a regolarizzare lo stato dell'assenza sul registro. In nessun caso potranno essere accolte giustificazioni di assenze effettuate in data antecedente la settimana. Ciò al fine di evitare che le giustificazioni possano "sanare" assenze saltuarie oggetto di segnalazioni alle autorità competenti. Pertanto le SS.LL si asterranno da regolarizzare sul registro tali assenze e ne informeranno tempestivamente il Dirigente Scolastico per gli adempimenti di competenza. Nell'intento di avere dato un quadro esauriente e chiaro, si invitano le SS.LL alla scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite.

Si ringrazia per la collaborazione

Messina il 19/03/2024



La Dirigente Scolastica
D.ssa Maria Concetta D'Amico